

SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 2013-2014



FOCUS INFORMATIVA DI BILANCIO
10 SETTEMBRE 2013
IL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI
CONTABILI ITALIANI

DOTT. ANTONIO MARIA CHECCARELLI

PRINCIPI CIVILISTICI



- Il bilancio d'esercizio redatto secondo principi civilistici: fonte legislativa Codice Civile – prevalenza della forma sulla sostanza.
- Il modello di bilancio si fonda su principi generali della «chiarezza e precisione»;
- I principi analitici o «criteri di valutazione» devono essere coerenti con i principi generali della chiarezza e precisione.

PRINCIPI IAS



- Il bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS è di origine anglosassone;
- Non è disciplinato dalla legislazione civile;
- I principi di redazione del bilancio d'esercizio sono elaborati da appositi organismi professionali;
- Il modello di bilancio si fonda su principi analitici o «criteri di valutazione delle singole poste di bilancio» e sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma

IV E VII DIRETTIVE CEE E RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO



- Il D.Lgs 9 aprile 1991, n. 127 ha dato attuazione alle direttive CEE n. 78/660 (bilancio d'esercizio) e n. 83/349 (bilancio consolidato)
- Obiettivo di armonizzare la prassi dei vari paesi in materia di informativa di bilancio
- Il D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 ha ulteriormente modificato la disciplina di bilancio: è stata introdotta una disposizione di carattere generale secondo cui il bilancio è redatto privilegiando, se possibile, la sostanza sulla forma

PRINCIPI GENERALI FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO



- Art. 2423, 2° c., c.c.: «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio»
- Non si tratta di verità oggettiva ma di stime operate correttamente e di rappresentazione fedele del risultato di esercizio

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



- Il 3° comma prevede la necessità di dare informazioni complementari qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta

DEROGHE



Il 4° comma introduce l'obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni di legge sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta.

Norma che rafforza la portata del principio generale di ottenere un'immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo formale.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO



- L'art. 2423 bis, introdotto dal D.Lgs 6/03 fissa i seguenti principi:
 - 1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato
 - 2) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio



3) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento

4) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo

5) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente

6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe sono consentite in casi eccezionali, purchè vengano date adeguate motivazioni nella nota integrativa

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI



- Sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri ritenuti fondamentali e che introduce nella legge
- La legge stabilisce i criteri generali e viene interpretata ed integrata sulla base delle regole tecnico-ragionieristiche contenute nei principi contabili

DUPLICE FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI



- Interpretazione in chiave tecnica delle norme di legge in materia di bilancio
- Funzione integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti e quindi:
 - Principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore
 - I criteri i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge
 - Criteri da adottare nei casi definiti eccezionali dall'art. 2423 c.c.
 - Gli elementi e le informazioni complementari da includere in nota integrativa

PRINCIPI CONTABILI GENERALI E APPLICATI



- I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale a cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici

OIC 11 – POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO



- Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione
- Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali (pronti contro termine-leasing finanziario)
- Comprensibilità (chiarezza) ad esempio: distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio classificati in voci omogenee e senza effettuare compensazioni; netta individuazione e separazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito di esercizio; separata classificazione dei costi e ricavi della gestione tipica dagli altri costi e ricavi di esercizio



- Neutralità (imparzialità)
- Incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettive dell'investitore
- Prudenza
- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale
- Comparabilità
- Omogeneità della moneta di conto



- Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione
- Competenza
- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio
- Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento



- Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili
- Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie
- Verificabilità dell'informazione

PRINCIPALI DIVERGENZE TRA PRINCIPI CIVILISTICI E IAS/IFRS



PRINCIPI CIVILISTICI	PRINCIPI IAS/IFRS
Tutela dei creditori	Tutela degli investitori attuali e potenziali
Costo storico	Fair value
Prudenza (minore tra «costo» e «mercato»)	Mark to market (valutazione al «mercato»)
Prevalenza della forma sulla sostanza	Prevalenza della sostanza sulla forma
Reddito prodotto (o reddito realizzato)	Reddito potenziale (o reddito realizzabile)

NECESSITA' DI UNIFORMARE I CRITERI DI REDAZIONE DEI BILANCI DELLE IMPRESE



- I principi contabili IAS/IFRS sono stati resi obbligatori dalla Comunità Europea dal 1° gennaio 2005 per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate in borsa
- In Italia tali principi sono stati resi obbligatori ovvero facoltativi ad altre società dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
- Per tutte le altre società la convergenza avviene attraverso una modifica delle direttive comunitarie per allineare queste ultime ai principi IAS/IFRS

D.Lgs. N. 6/2003 – RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO



- Art. 2423-bis c.c.: introduzione della nozione di «funzione economica» delle attività e passività
- Il legislatore si è riferito, con tale espressione, al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma recependo le indicazioni desumibili dai principi contabili italiani e internazionali
- l'applicazione di tale postulato è quindi resa obbligatoria dalla norma nei casi in cui ciò non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA



- L'art. 2424 c.c. prevede che nella macroclasse B dell'attivo del bilancio dei soggetti locatori, le immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria siano indicate separatamente
- Con riferimento ai locatari, invece, è stata confermata la rappresentazione di tali operazioni secondo il metodo patrimoniale (prevalenza della forma sulla sostanza)
- Obbligo di rappresentare l'operazione in nota integrativa secondo il metodo finanziario (art. 2427 c.c. n. 22)

METODI DI RILEVAZIONE DEL LEASING FINANZIARIO



- Metodo finanziario rispecchia la sostanza del contratto ed è previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17)
- L'operazione viene contabilizzata come l'acquisto di un bene, accompagnata dalla iscrizione di un debito verso il concedente, nonché il conseguente ammortamento e l'iscrizione in conto economico degli oneri finanziari rilevati per competenza



- Metodo patrimoniale rispecchia la forma del contratto e il locatario si limita ad iscrivere nel proprio bilancio (conto economico) i canoni corrisposti come costi di periodo
- Il legislatore per ragioni di trasparenza ha espressamente previsto che il locatario nella nota integrativa dia specifiche informazioni sugli effetti dell'applicazione del metodo finanziario

OPERAZIONI DI RETROLOCAZIONE (LEASE BACK)



L'operazione in questione costituisce da un punto di vista sostanziale un'operazione di finanziamento.

Nel caso la retrolocazione sia finanziaria è necessario rilevare la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. L'eventuale plusvalenza va rilevata a conto economico secondo il principio della competenza, accreditandola a conto economico gradualmente sulla base della durata del contratto di leasing (art. 2425 bis, 4 co. c.c. – OIC 11)

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE



- Art. 2424 bis c.c., co. 5: «le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore»
- Art. 2425 bis c.c., co. 4: «i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio



- Art. 2427 c.c., n. 6-ter: «distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine»
- Il trattamento previsto dalle norme sopra indicate rappresenta un'applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma
- Il bene venduto rimane tra le attività del venditore in quanto non si tratta di una vendita vera e propria ma di una perdita temporanea della disponibilità

INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OIC 3



- Art. 2427 bis c.c. indica le informazioni da dare in nota integrativa relativamente al valore equo «fair value» degli strumenti finanziari
- Art. 2428 c.c., n. 6-bis con riferimento alla relazione sulla gestione
- Le nuove previsioni sono state introdotte dal D.Lgs 30 dicembre 2003, n. 394 che ha recepito la direttiva 2001/65/CE
- Anche in questo caso si ravvisa un progressivo avvicinamento ai principi contabili internazionali

Esempio di informativa in nota integrativa dei leasing finanziari



- Dati contratto:
 - Data contratto 01.01.2012
 - Bene utilizzato: impianto aliq.amm.to 20%
 - Costo concedente 100.000,00
 - Maxicanone 10% - riscatto 10%
 - Durata 24 mesi
 - N. 24 canoni (escluso maxicanone) di 3.551,38 ciascuno
 - Scadenza primo canone 01.01.2012
 - Data riscatto 31.12.2012

RICLASSIFICAZIONE OIC	
ATTIVITA'	
A) Contratti in corso	
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti	
Beni acquistati nell'esercizio	100.000
Beni riscattati nell'esercizio	
Quote d'amm.to dell'esercizio	20.000
Valore dei beni al termine dell'esercizio al netto degli ammortamenti pari a euro 20.000	80.000
Storno risconti attivi su operazioni leasing finanziario	5.000
B) Beni riscattati	
Maggior valore complessivo dei beni riscattati determinato secondo la metodologia finanziaria	
C) PASSIVITA'	
Debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente suddivisi per durata	
Debiti impliciti sorti nell'esercizio	90.000
Riduzioni per rimborso delle quote di capitale	39.129
Debiti impliciti alla fine dell'esercizio suddivisi per durata	50.871
D) Effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C)	24.129
E) Effetto fiscale (31,40%)	7.577
F) Effetto sul patrimonio netto a fine esercizio	16.552

RICLASSIFICAZIONE OIC

CONTO ECONOMICO

Storno canoni su operazioni leasing finanziario	47.617
Rilevazione quote amm.to su contratti in essere	20.000
Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing	3.488
Effetto sul risultato ante imposte	24.129
Rilevazione effetto fiscale	7.577
Effetto sul risultato d'esercizio	16.552